



**DOCUMENTO CONGIUNTO LEGAMBIENTE – LIPU BIRDLIFE ITALIA – WWF ITALIA  
COMMISSIONE GIUSTIZIA SENATO SU DISEGNI DI LEGGE NN. 76 E CONNESSI  
(TUTELA DEGLI ANIMALI)**

L'Italia è il Paese in Europa a più alto tasso di “ricchezza di biodiversità” in cui la grande varietà di fauna selvatica rappresenta uno degli elementi che ne determinano l'unicità e che richiedono la necessità di porre in essere sforzi mirati alla sua tutela.

In ragione della sua posizione geografica, l'Italia rappresenta inoltre un ponte ideale nel Mediterraneo per i milioni di uccelli che ogni anno si spostano dall'Africa verso l'Europa nel periodo primaverile verso i luoghi di riproduzione, e vi fanno ritorno in autunno per dirigersi verso i quartieri di svernamento. L'Atlante delle Migrazione degli Uccelli in Italia redatto per conto dell'ISPRA e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-di-pregio/atlane-della-migrazione-degli-uccelli-in-italia>) dimostra per l'appunto come l'Italia rappresenti un luogo di passaggio molto importante per moltissime specie di uccelli durante i movimenti migratori. Inoltre la nostra penisola rappresenta, per molte altre specie, anche uno dei luoghi scelti per trascorrere l'inverno, in attesa della primavera, stagione in cui riprendono il viaggio verso Nord per raggiungere i luoghi di riproduzione.

Per questi motivi, lo Stato Italiano ha una fondamentale responsabilità nella conservazione delle specie selvatiche di uccelli che vivono in Europa. A tal proposito gli strumenti normativi, come la Direttiva 2009/147/CE cosiddetta “Direttiva Uccelli”, e le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dal nostro Paese, come la Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici o la convenzione di Ramsar sulla conservazione delle zone umide, forniscono utili strumenti per realizzare tutte le azioni necessarie al fine di conseguire adeguate politiche di conservazione.

Duele rimarcare, tuttavia, che allo stato attuale tali strumenti non sono affatto attuati e che la biodiversità nel nostro Paese è in fase di pericoloso declino. Secondo il rapporto The Killing di BirdLife Europe del 2015, ad esempio, ([https://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/01-28\\_low.pdf](https://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/01-28_low.pdf)), dei circa 25 milioni di uccelli uccisi illegalmente ogni anno nel bacino del Mediterraneo, circa sei milioni lo sono in Italia.

Già nel 2013 il problema del bracconaggio in Italia è stato evidenziato dalla Commissione Europea che ha avviato una procedura Pilot (caso EU *Pilot* 5283/13/ENVI – Uccisione, cattura e commercio illegale di uccelli) nei confronti dello Stato italiano, con una successiva richiesta di chiarimenti nel 2016, ponendo numerosi quesiti sull'entità e distribuzione del fenomeno e sugli sforzi intrapresi per arginarlo e ben otto quesiti sul sistema sanzionatorio.

Proprio a seguito dell'attivazione della suddetta Procedura *Pilot*, lo Stato italiano ha avviato un percorso di confronto e di condivisione con soggetti istituzionali (Forze

dell'Ordine, ISPRA, Ministeri, Regioni) e con associazioni ambientaliste e venatorie per la redazione di un Piano nazionale di contrasto al bracconaggio.

Il percorso, iniziato nel giugno 2016, ha visto il suo compimento il 30 marzo 2017 con l'approvazione del **Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici**.

Il Piano si articola in 32 azioni di contrasto diretto ed indiretto e in alcune di carattere gestionale. Fra le azioni dirette ci preme evidenziare **l'azione 2.1.1**, in cui è previsto **l'adeguamento del quadro normativo nazionale**. In particolare, fra le modifiche indicate, si prevede uno specifico intervento sul sistema sanzionatorio:

*“l'aggiornamento del quadro sanzionatorio per gli illeciti contro la fauna, commisurate all'entità dei ricavi illeciti che si possono trarre dall'attività illegale e al danno arrecato alla biodiversità, in base a criteri prestabiliti (gravity factor), valutando l'opportunità di rimodulare le pene previste all'art. 30 della legge n. 157 /1992 e di trasformare in delitti le fattispecie più gravi oggi reati contravvenzionali (ad esempio lettere a), b), c), d) ed e), comma 1, dell'articolo 30 della legge n. 157 /1992).”*

La gravità del fenomeno si evince nel Piano medesimo, laddove sono individuate sette zone particolarmente critiche, denominate *black spot*, a causa della elevata gravità del fenomeno che si registra in tali aree. È opportuno in ogni caso evidenziare che, sebbene in queste zone si concentri il 45% del problema, il restante 55% è diffuso nella rimanente parte del territorio nazionale.

Il problema è tanto più grave se si considera che in molti casi il bracconaggio è condotto in modo organizzato e modulato a vari livelli, spesso con specifiche finalità di lucro. Ciò accade, ad esempio, nelle aree dei *black spot*: le “vasche” del Litorale Domitio in provincia di Caserta, che sono state costruite appositamente per la caccia di frodo e la cui conduzione prevede il coinvolgimento di più soggetti con sottrazione abusiva di terreni pubblici e privati; il sistema di protezione di vedette ed organizzazione delle postazioni nel delta del Po; il sistema di raccolta di uccelli, da destinare al lucroso commercio nell'ambito del settore della ristorazione, catturati illegalmente nel Basso Sulcis; i gruppi organizzati per la cattura di ingenti quantità di allodole nella provincia di Foggia. Anche al di fuori dei *black spot* esistono, come si è detto, numerosi esempi di bracconaggio organizzato come è ad esempio emerso da alcune indagini poste in essere dalle forze dell'ordine che hanno scoperto l'esistenza di una organizzazione realizzata da alcuni soggetti nell'area della provincia di Cosenza per permettere a bracconieri provenienti dal nord Italia di abbattere specie protette con mezzi non consentiti, oppure l'organizzazione creata da alcune persone in provincia di Reggio Calabria, dedita alla cattura di migliaia di piccoli uccelli da destinare al commercio illegale nel nord Italia e a Malta. Tali operazioni hanno portato, complessivamente al rinvenimento di migliaia di uccelli morti, anche appartenenti a specie particolarmente protette.

Non mancano esempi di bracconaggio condotti nei confronti di specie particolarmente minacciate, la cui uccisione, anche di un solo esemplare, può compromettere la sopravvivenza della intera specie. Fra i più recenti, si ricorda l'abbattimento avvenuto in Sicilia, nel settembre del 2018, di un individuo di Capovaccaio (*Neophron pernopterus*), facente parte tra l'altro, di un progetto di ripopolamento finanziato dalla Unione Europea; gli abbattimenti avvenuti negli ultimi

anni di diversi individui di Ibis eremita (*Geronticus eremita*), anche essi facenti parte di un progetto internazionale di reintroduzione; il furto di nidiacei, finalizzato al commercio illegale e internazionale, di Aquila di Bonelli (*Aquila fasciata*) e di Lanario (*Falco biarmicus*), due specie gravemente minacciate, proprio dal bracconaggio; i recentissimi abbattimenti di un esemplare di Aquila di Bonelli in Sardegna che faceva parte di un progetto di reintroduzione della specie nell'isola e di un ulteriore esemplare della stessa specie in Sicilia, anche in questo caso appartenente ad un progetto di conservazione finanziato dalla Unione Europea.

Allo stato attuale le sanzioni penali previste dall'articolo 30 della legge 157/92 (la legge che stabilisce le norme per la protezione della fauna e l'esercizio venatorio) sono tutte contravvenzioni e prevedono un largo utilizzo dell'oblazione. Per tali ragioni non solo esse non fungono, di fatto, da deterrente ma non sono commisurate rispetto al danno provocato: l'uccisione o cattura di grandi quantità di animali o l'uccisione di specie sull'orlo dell'estinzione sono difatti punite con una semplice contravvenzione, per di più oblazionabile. Tali reati, inoltre, essendo di natura contravvenzionale, non consentono all'autorità inquirente, di contestare la fattispecie associativa o di utilizzare adeguati strumenti investigativi.

Alla luce di ciò è evidente quanto sia necessario adeguare il sistema sanzionatorio convertendo, come indica del resto il Piano Nazionale medesimo, alcuni reati in delitti e commisurare al contempo le sanzioni penali al danno provocato.

È necessario, infine, introdurre riconoscimento legislativo ben preciso del cosiddetto "**furto venatorio**", ad oggi applicato solo in via giurisprudenziale e soltanto da alcune Procure. La codificazione di tale istituto consentirebbe, infatti, di disarticolare in particolare le organizzazioni di bracconieri dedite alla uccellazione e al traffico di uccelli catturati su larga scala e ad estinguere l'enorme flusso di denaro che deriva da tali illecite attività.

È inoltre opportuno prevedere **l'esclusione dell'applicazione in tale materia dell'articolo 131-bis del Codice penale, la cd "tenuità del fatto"**, al fine di rendere effettiva l'applicazione delle pene di cui al novellato sistema sanzionatorio.

Accade, infatti, più volte che, in esito ad attività investigative complesse e dispendiose che conducono alla individuazione di illeciti a danno della fauna selvatica, le stesse siano di fatto vanificate in sede giudiziaria a causa della possibilità, ad oggi esistente, di applicazione dell'istituto della tenuità del fatto. Tale elemento, assume dunque una particolare rilevanza e necessita, conseguentemente, di essere modificato, al fine di garantire l'applicazione delle sanzioni penali ed escludere, quindi, il rischio, attualmente molto elevato, di una disomogenea applicazione delle norme nelle singole sedi giurisdizionali.